



COMUNE DI S. STEFANO QUISQUINA

PROVINCIA AGRIGENTO

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1

Oggetto e finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto comunale, è disciplinato dal presente regolamento redatto ai sensi della L. 8.06.1990 n. 142, recepita in Sicilia con la L. R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina, in particolare: le modalità per la convocazione del Consiglio, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, i diritti, le prerogative e gli obblighi dei consiglieri, l'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio e le articolazioni interne dello stesso.
3. La finalità del regolamento, in attuazione dell'art. 69 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 4.08.2004, è quella di assicurare il regolare ed ordinato svolgimento delle adunanze e il pieno e responsabile esercizio, da parte dei consiglieri, delle loro attribuzioni.

Art. 2

Interpretazione

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative alla interpretazione delle norme del presente regolamento, devono essere presentate in forma scritta, al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio incarica il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa alla Conferenza dei Capigruppo. La Conferenza dei Capigruppo esprime un parere che sarà rimesso al Consiglio che deciderà con il voto della maggioranza dei Consiglieri.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative alla interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte, in forma scritta, al Presidente della seduta. Egli sospende la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in Aula e il segretario comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Alla ripresa dei lavori, il Consiglio si uniforma a quanto stabilito in conferenza a maggioranza.
4. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al comma 2.
5. Sulla interpretazione della norma, presa a maggioranza nella conferenza dei Capigruppo, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3

Diffusione

1. Una copia del regolamento deve rimanere depositata nella Sala delle adunanze durante le sedute a disposizione dei partecipanti a qualsiasi titolo.
2. Copia dello stesso viene inviato, a cura del Segretario comunale, ai consiglieri neo eletti.

Art.4

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo del Comune e rappresenta l'intera comunità.

2. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nello Statuto comunale e nel presente regolamento.
3. Il Consiglio, nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge, emana atti fondamentali, provvedimenti programmatici, atti generali ed essenziali diretti a legittimare il conseguente esercizio delle attività di governo e di gestione amministrativa dell'Ente.
4. Il Consiglio comunale può sfiduciare il Sindaco secondo quanto disposto dall'art. 10 della L. R. n.35 del 15/9/1997, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. R. 16.12.2000 n. 25, e successive modifiche e integrazioni.
5. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, la sua decadenza, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
6. I consigli comunali durano in carica sino alla elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
7. Il Consiglio può essere sciolto o sospeso così come previsto dalla legge

CAPO I ADUNANZE

Art. 5

Locali per l'attività del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale e le sue articolazioni dispongono di adeguati locali per il proprio funzionamento nel Palazzo Civico.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale concorda con il Sindaco la dotazione dei locali necessari.
3. L'utilizzo della Sala delle adunanze per ogni altro scopo deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio.

Art. 6

Luogo delle adunanze

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono nell'apposita Aula consiliare del Palazzo comunale.
2. Qualora circostanze speciali o gravi giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il Presidente del Consiglio determina il diverso luogo di riunione, anche all'aperto, dandone motivazione nell'avviso di convocazione.
3. In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del Palazzo comunale, per l'intera giornata, la bandiera della Repubblica, in corrispondenza o in prossimità dell'ingresso principale.
4. Idoneo spazio deve essere riservato al Sindaco, alla Giunta, al Collegio dei revisori, al pubblico ed agli organi di stampa.

Art. 7

Determinazione per la convocazione

1. Il Consiglio comunale si riunisce:
 - a) per determinazione del Presidente del Consiglio;
 - b) su richiesta di 1/5 dei consiglieri con domanda scritta motivata su specifico o.d.g.;
 - c) su richiesta del Sindaco.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni nell'ipotesi di cui alle lettere b) e c), inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 8

Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente mediante avvisi scritti, a mezzo notifica del messo comunale.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, provvederà l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, su segnalazione del Segretario comunale, in seguito a istanza dei richiedenti la convocazione nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. b) e c) del precedente art. 5.
3. Nella convocazione può essere prevista la possibilità di una prosecuzione ai giorni successivi alla stessa ora per trattare le interpellanze e le mozioni.

Art. 9

Convocazione di urgenza

1. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dalla esigenza dell'esame immediato di determinate proposte per le quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza.
2. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli affari da trattare.
3. I motivi di urgenza possono essere sindacati dal Consiglio, il quale può stabilire, preliminarmente e a maggioranza dei presenti, di rinviare ogni proposta iscritta all'ordine del giorno ad altra seduta.

Art. 10

Convocazione in seduta aperta

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 5 del presente regolamento.
2. Della convocazione del Consiglio deve essere data la massima pubblicità, anche a mezzo di pubbliche affissioni, ed inviti personali secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio.
3. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali, culturali, religiose, ricreative e del tempo libero, interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati e dei presenti, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 11

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.
2. Spetta al Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo di cui al successivo art. 70, salvi i casi di convocazione in via d'urgenza, il potere di compilare l'O.d.G., integrarlo e rettificarlo, per mero errore materiale, secondo il seguente ordine:
 - Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente;
 - Proposte del Sindaco;
 - Proposte delle Commissioni Consiliari;
 - Proposte dei Gruppi consiliari e/o dei singoli Consiglieri;
 - Interrogazioni, interpellanze e mozioni;

- Eventuali comunicazioni del Presidente, del Sindaco, dei Capigruppo e dei Consiglieri.
- 3. Devono, in ogni caso, essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta e comunque dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente, gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali.
- 4. La decisione del Presidente del Consiglio di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei consiglieri pervenute formalmente va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti prima della convocazione della seduta successiva.
- 5. L'ordine del giorno deve, a cura del Segretario, essere pubblicato all'Albo pretorio almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza per le convocazioni ordinarie e almeno 24 ore prima in caso di convocazione urgente.
- 6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'o.d.g., sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti che comportano apprezzamenti sulle capacità, moralità, correttezza professionale delle persone. Tutti gli altri argomenti sono trattati in seduta pubblica.

Art. 12 Prima Adunanza

- 1. La prima convocazione è disposta dal Presidente uscente e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
- 2. Qualora il Presidente uscente non provvede, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino alla elezione del Presidente.
- 3. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il Segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali per il controllo sostitutivo.

Art. 13 Giuramento

- 1. Il consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula: << **Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione**>>. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.
- 2. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.
- 3. Del giuramento si redige processo verbale.
- 4. I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento secondo la formula prevista decadono dalla carica.
- 5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.
- 6. Lo stesso procedimento viene adottato per eventuali surroghe.

Art. 14 Convalida e surroga

Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dalle vigenti leggi, procedendo alla loro immediata surrogazione.

Art. 15 Elezione del Presidente e del Vice Presidente

- 1. Il Consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione del Presidente, per la cui elezione, a scrutinio segreto, è richiesta, alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
- 2. In seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice, cioè il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.

3. In maniera analoga si procede poi per l'elezione del Vice Presidente.
4. Al Presidente spetta l'indennità prevista dalla L. R. n. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16 Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato dal messo notificatore nelle mani del consigliere e del Sindaco o nella dimora o nel domicilio eletto dagli stessi.
2. L'avviso è altresì comunicato al Segretario Comunale, ai Revisori dei Conti del Comune, al Prefetto e all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, ai preposti locali delle Forze dell'Ordine e ai Responsabili di Settore/Area.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune, devono indicare per iscritto un luogo nel territorio del Comune, ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.
4. La consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
5. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo di riunione e deve contenere l'o.d.g., specificando se la convocazione è in seduta pubblica o segreta, ordinaria o urgente.
6. L'avviso deve essere consegnato:
 - almeno 5 giorni prima della riunione;
 - almeno 24 ore prima per le convocazioni di urgenza.
7. Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno della seduta.

Art. 17 Pubblicità

1. L'Ordine del Giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'Albo pretorio almeno cinque giorni prima di quello della riunione e almeno 24 ore prima per le convocazioni di urgenza.
2. Il Presidente del Consiglio può dare pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante affissione di appositi manifesti o diffusione a mezzo di carta stampata e organi di informazione radiotelevisiva.

Art. 18 Deposito, consultazioni atti, copie

1. Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e dagli atti relativi agli argomenti scritti all'o.d.g., sono depositate, per la consultazione, presso l'ufficio di segreteria nel giorno della riunione e nei tre giorni lavorativi precedenti, durante l'orario di ufficio.
2. Nessuna proposta aggiuntiva e urgente può essere sottoposta all'esame del Consiglio se non ne viene data comunicazione ai consiglieri almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta. Gli atti devono essere messi a disposizione dei consiglieri nello stesso termine.
3. All'inizio della seduta le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e a disposizione dei consiglieri.
4. Sindaco e Consiglieri, hanno diritto di prendere visione e di avere copia delle proposte di deliberazione, degli atti preparatori in esse richiamati e di ogni altro documento attinente e connesso.
5. I Consiglieri hanno diritto altresì di ottenere dai responsabili dei servizi e degli uffici le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.
6. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 19

Partecipazione del Sindaco, della Giunta e dei Revisori dei Conti

1. Il Sindaco, o un assessore dallo stesso delegato, è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio. La mancata partecipazione di un esponente dell'organo esecutivo alle sedute consiliari non ne inficia la legittimità.
2. Il Sindaco e gli assessori, avuta facoltà di parola, possono intervenire alla discussione, senza diritto di voto, anche con funzioni di relatori sulle proposte di deliberazioni e per fornire risposte alle interpellanze e interrogazioni presentate.
3. I Revisori dei conti e i responsabili di Uffici e/o Servizi possono essere invitati dal Presidente del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri.

Art. 20

Apertura dell'adunanza. Numero Legale

1. L'adunanza del Consiglio comunale si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Essa è valida se è raggiunto il numero legale.
3. Il numero legale viene accertato mediante l'appello nominale.
4. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri in carica.
5. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
6. Se alla ripresa dei lavori manca il numero legale, la seduta, anche se l'ultima della sessione, è rinviata al giorno successivo (in cui non è prevista altra seduta) con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione.
7. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei 2/5 dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5 si computano per unità successiva.
8. Il Presidente, durante la seduta non è obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno degli scrutatori.

Art. 21

Pubblicità delle sedute - Sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.
2. Sono segrete quando si debbano trattare questioni che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle persone.
3. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di un gruppo consiliare e a maggioranza dei voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
4. Durante le sedute segrete possono rimanere in Aula oltre ai Consiglieri ed al Segretario, il Sindaco o un suo delegato.

Art. 22

Accesso all'Aula consiliare

1. Durante le sedute possono avere accesso nell'emiciclo del Consiglio, oltre ai Consiglieri comunali, ai componenti della Giunta, al Segretario comunale, ai revisori dei conti e ai dipendenti nominativamente assegnati ai servizi e al servizio d'ordine dell'Aula, solo le persone delle quali è stata disposta l'audizione, invitate dal Presidente, solo in relazione ed in considerazione della natura delle questioni poste all'o.d.g. .

2. Ogni Consigliere prende posto nello spazio riservato al gruppo di appartenenza, mentre la Giunta ed il Sindaco nello spazio a loro destinato, diverso dagli scranni riservati ai Consiglieri.
3. Il Presidente ed il Segretario prendono posto nella parte centrale a loro destinata, che è anche la più alta della sala.
4. Qualora fosse necessario, apposito spazio nell'Aula deve essere riservato ai giornalisti e tecnici degli organi di informazione che siano espressamente autorizzati in seguito ad istanza e ad esibizione dei titoli giustificativi.
5. Fatta eccezione per Consiglieri, Sindaco, componenti della Giunta e Segretario, le persone indicate nei commi precedenti devono essere forniti di apposito visibile cartellino di riconoscimento.
6. Il Presidente può ordinare l'allontanamento di chiunque non sia accreditato a sostare nell'emiciclo.
7. Il Presidente assicura l'ordine nella parte dell'Aula riservata al pubblico, avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 23

Disciplina delle adunanze

1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può fare eventuali comunicazioni su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio anche al di là degli argomenti iscritti all'o.d.g., quindi dà inizio alla discussione seguendo la progressione dello stesso.
2. Durante l'adunanza sono vietati discorsi e comportamenti che, a discrezione del Presidente, sono incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare.
3. Sono allo stesso modo vietati atti e parole capaci di suscitare disordini e provocazioni.
4. Sulle comunicazioni di cui al precedente art. 11 non possono nascere discussioni; sono ammesse repliche, limitate a cinque minuti, da parte di ciascun gruppo, del Presidente, del Sindaco o altro componente della Giunta.

Art. 24

Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri parlano dal proprio seggio. Agli stessi, durante lo svolgimento delle sedute, è vietato l'utilizzo in Aula del telefono cellulare.
2. Chi intende parlare, ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.
3. Ogni intervento deve riguardare solo l'argomento in discussione, tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento.
4. Non sono ammessi interventi in forma di dialogo né con Consiglieri, né con il pubblico, né con altri.
5. Il Presidente può togliere la parola ad un Consigliere se turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti.
6. Nessuno può interrompere il consigliere che parla, fatta eccezione per il Presidente che può intervenire per dare o chiedere spiegazioni o chiarimenti.

Art. 25

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata.
2. Le persone che assistono devono restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione e mantenere un comportamento corretto.
3. Nelle sedute pubbliche il Presidente, dopo avere dato gli opportuni richiami, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine.
4. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa per quindici minuti.
5. Ripresa la seduta, se il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato o toglierla definitivamente.
6. In questo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 26
Presidenza

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente.
2. In sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vice Presidente e, in caso di assenza di questi, al Consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali e a parità di voti al più anziano di età.

Art. 27
Scrutatori

1. All'inizio della seduta, accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente, designa, tra i Consiglieri presenti, tre scrutatori - due appartenenti alla maggioranza ed uno alla minoranza - con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.

Art. 28
Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente regolamento.
2. In particolare concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.
3. L'ordine di trattazione degli oggetti all'o.d.g. può essere modificato dal Consiglio, su proposta del Presidente o di un gruppo consiliare.
4. In caso di opposizione, la proposta di modifica è messa ai voti, ascoltati un intervento a favore e uno contro e approvata a maggioranza dei votanti.
5. La trattazione di un argomento all'o.d.g. può essere sospesa o rinviata dal Presidente su proposta dello stesso o di un gruppo consiliare per essere affrontata o proseguita per la ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta.
6. In caso di opposizione, sulla proposta, decide il Consiglio seduta stante, ascoltati un intervento a favore e uno contro, con la maggioranza dei votanti.
7. Il Presidente è investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
8. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.
9. Il Presidente può invitare in Aula i funzionari comunali, anche senza formalità ed immediatamente se reperibili, perché relazionino o diano informazioni; allo stesso modo, possono essere sentiti consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Ente per fornire illustrazioni o chiarimenti.
10. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente o dai consiglieri, le persone suddette vengono congedate e possono lasciare l'Aula.
11. Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune ed agli enti, aziende e società dipendenti, atti, informazioni e relazioni sull'attività dell'Amministrazione che devono essergli tempestivamente forniti.

Art. 29
Revoca del Presidente

1. Ai sensi dell'art. 76 dello Statuto Comunale è prevista la revoca del Presidente e/o del Vicepresidente del Consiglio per cattivo esercizio delle funzioni. Quando il Presidente o il Vicepresidente vengano meno al ruolo di neutralità e di garanzia, con gravi e ripetute violazioni di legge, documentate da parte dei proponenti, che compromettano il corretto funzionamento dell'istituzione, il Sindaco o un quinto dei Consiglieri assegnati possono proporre la revoca del Presidente del Consiglio.
2. La proposta è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla presentazione e viene approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 30
Norme per la discussione

1. I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Possono intervenire nella discussione, senza diritto di voto, anche il Sindaco e gli Assessori, seguendo l'ordine di iscrizione.
2. Nella trattazione di ogni argomento all'o.d.g. ciascun Consigliere capogruppo, o quello all'uopo incaricato dal suo gruppo, può parlare due volte. Ogni intervento deve essere contenuto nel limite di tempo massimo di quindici minuti e dieci per la replica. Gli altri Consiglieri possono prendere la parola una sola volta per non più di dieci minuti. Il Sindaco e l'assessore delegato per materia hanno gli stessi tempi dei capigruppo.
3. Il Presidente può richiamare l'oratore e, nel caso in cui quest'ultimo si distacca sensibilmente dai tempi sopra richiamati o dall'argomento all'ordine del giorno o riprende pedissequamente il contenuto di un intervento precedente, sia esso proprio o di altro consigliere, lo invita a concludere e, se necessario, gli toglie la parola.
4. Ciascun Consigliere ha comunque diritto di intervenire in ogni momento, anche con priorità sulla scaletta di prenotazione, per porre questioni pregiudiziali e sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile e in ogni caso non superiore a dieci minuti.
5. Trascorsi i termini dell'intervento, il Presidente richiama l'oratore e, se del caso, gli toglie la parola. L'oratore può precisare il tempo che richiede per concludere e il Presidente decide di revocare o confermare la precedente decisione.
6. E' consentito lo scambio consensuale di turno tra i Consiglieri iscritti a parlare.
7. Se il Consigliere iscritto a parlare non è presente in aula nel momento del suo turno o se presente rinuncia, decade automaticamente dalla facoltà di intervenire.
8. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
9. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a dieci minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
10. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio di previsione, al conto consuntivo, ai regolamenti, ai piani regolatori e alle loro varianti generali e al programma triennale delle opere pubbliche.

Art. 31
Emendamenti e ordini del giorno

1. Gli emendamenti e i sub-emendamenti alle proposte di deliberazioni devono essere presentati da ogni Consigliere in forma scritta; l'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo o ad una parte di esso, della proposta di deliberazione.
2. Il sub-emendamento è l'emendamento di un emendamento già presentato.
3. Gli emendamenti e i sub-emendamenti proposti devono essere depositati presso la segreteria almeno 24 ore prima della riunione di consiglio.
4. Gli emendamenti e i sub-emendamenti con effetti modificativi nei confronti della proposta di deliberazione dovranno essere corredati dai pareri del Responsabile del Settore competente per la regolarità tecnica e da quello del Settore Economico-Finanziario se è previsto impegno di spesa.
5. Gli emendamenti possono essere presentati anche nel corso della seduta, alla presidenza, redatti per iscritto e firmati dai proponenti, rigorosamente prima della chiusura della discussione generale. I sub-emendamenti, con le modalità di cui sopra, devono essere presentati rigorosamente prima che sia chiusa la discussione sugli emendamenti.
6. La discussione sugli emendamenti e i sub-emendamenti, su comunicazioni del Presidente, inizia dopo la chiusura della discussione generale.
7. Ciascun Consigliere, anche se non ha presentato gli emendamenti o sub-emendamenti può intervenire nella discussione per non più di dieci minuti.

8. Allo stesso modo, per non più di dieci minuti, per dichiarazione di voto.
9. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare ordini del giorno sull'argomento in discussione.
10. Il proponente può illustrare l'ordine del giorno per non più di dieci minuti.
11. Gli o.d.g. sono illustrati e votati prima che si proceda alla votazione finale sull'argomento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine di presentazione.
12. Il Sindaco o l'Assessore, se presenti, possono dichiarare di accettare l'o.d.g. come raccomandazione se di loro pertinenza, ma, se il proponente insiste, si procede alla votazione.
13. Il proponente può ritirare l'o.d.g. prima della votazione facendolo decadere. L'o.d.g. non è emendabile ma può essere sostituito dal presentatore con altro ordine del giorno.

Art. 32

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi per incompatibilità assoluta formale, legislativa o regolamentare rispetto ad un fatto o atto certo.
2. La questione sospensiva è invece una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento in attesa del verificarsi e del non verificarsi di un dato fatto o atto.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere presentate prima dell'inizio della discussione dal singolo Consigliere o nel corso di questa. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere avanzata da un gruppo consiliare.
4. Le proposte devono essere decise dal Consiglio, sentito il Segretario, prima di iniziare o procedere nella discussione.

Art. 33

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" il giudizio espresso sulla condotta personale di un Consigliere comunale o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veritieri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. In ogni momento i Consiglieri possono chiedere la parola per "fatto personale" indicando i motivi. Il Presidente decide seduta stante sull'esistenza o meno del "fatto personale" senza discussione. Se il consigliere insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
2. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale solo il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.

Art. 34

Astensione dal voto

1. Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi.
2. Il tempo massimo concesso per tali dichiarazioni è di dieci minuti.

Art. 35

Obbligo di astensione

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti, ovvero oggetti per i quali sussista un interesse proprio ovvero un interesse di imprese, società o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza, prestazioni d'opera, di lavoro dipendente.
2. Lo stesso divieto vale per le partecipazioni alle deliberazioni riguardanti liti o interessi di parenti o affini fino al quarto grado.

3. Detti Consiglieri debbono astenersi, inoltre, dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, a esazioni, a forniture o appalti nell'interesse del Comune o delle istituzioni soggette all'Amministrazione dell'ente medesimo.
4. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Segretario addetto alla verbalizzazione delle sedute.

Art. 36

Modifica o revoca di precedenti deliberazioni

Le deliberazioni che importino modifica o revoca di deliberazioni esecutive si hanno come non avvenute ove esse non facciano menzione della modificazione o della revoca.

Art. 37

Chiusura dei lavori

Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Art. 38

Informazione sull'attività del Consiglio Comunale

1. Il Comune assicura la più ampia e imparziale informazione sull'attività del Consiglio Comunale pubblicizzando, con le iniziative più adeguate, il programma dei lavori delle sedute del Consiglio e delle sue articolazioni, il loro svolgimento, le decisioni assunte e le iniziative promosse dal Consiglio, dalla Presidenza, dalle Commissioni e dai Gruppi Consiliari.
2. Sull'attività di cui al comma precedente sovrintendono la Presidenza del Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo che decide in merito alla programmazione dell'attività informativa.
3. Il Consiglio Comunale assume, in base a criteri approvati dalla Conferenza dei Capigruppo, ispirandosi a principi di obiettività dell'informazione e di pluralismo informativo, idonee iniziative per favorire e promuovere la pubblicità dei lavori del Consiglio, mediante trasmissioni radiofoniche, televisive e informatiche, dirette o registrate, dedicate alle sue adunanze.
4. Le emittenti radiofoniche e televisive accreditate che intendono effettuare trasmissioni in diretta o registrazioni dei lavori del Consiglio Comunale devono dare preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio che le deve autorizzare.
5. Il Segretario comunale nel redigere i verbali può farsi coadiuvare da registrazioni audio, ma in tal caso sono strettamente limitate all'utilizzo dello stesso.

Art. 39

Comunicazioni al Consiglio Comunale

1. Contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, a cura dell'Ufficio di Segreteria, viene trasmessa al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo copia delle deliberazioni della Giunta comunale di cui all'art. 5, comma 3, della L. R. 3.12.1991 n. 44.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione, a cura della Segreteria, l'elenco delle deliberazioni della Giunta comunale, delle determinazioni dirigenziali e delle ordinanze e determinazioni sindacali viene trasmesso al domicilio al Presidente e ai Capigruppo.
3. Copia dell'elenco delle deliberazioni della Giunta è, altresì, trasmessa al domicilio dei Consiglieri e depositata presso la Segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

CAPO III

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E CONTABILE

Art. 40

Autonomia organizzativa e contabile

1. Al fine di attribuire al Consiglio Comunale e alle sue articolazioni interne, servizi, attrezzature e risorse finanziarie, il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e contabile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e secondo la disciplina dettata dal presente capo.

Art. 41

Risorse finanziarie del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale dispone di risorse finanziarie adeguate ad assicurarne il buon funzionamento, previste annualmente nel Bilancio comunale. Gli stanziamenti sono elencati nella Relazione Previsionale e Programmatica che accompagna il Bilancio Preventivo e sono recepiti nel Piano Esecutivo di Gestione o altro documento di programmazione operativa.
2. Il Consiglio Comunale utilizza le risorse ad esso riservate per spese necessarie al funzionamento ed all'attività del Consiglio, della Presidenza, delle Commissioni e dei Gruppi, all'organizzazione di iniziative, alla propria rappresentanza, alla stampa di pubblicazioni e in generale all'informazione sulla propria attività, alle indennità ed al rimborso delle missioni dei Consiglieri. Con le risorse di cui al presente articolo potrà altresì, procedere alla fornitura di apparecchiature informatiche e altri beni mobili strumentali all'esercizio delle funzioni del Consiglio e delle sue articolazioni.
3. Gli atti necessari per le spese di cui ai commi precedenti sono assunti con determinazione dirigenziale sulla base del programma deliberato dal Consiglio e delle eventuali indicazioni di dettaglio del Presidente.
4. La Conferenza dei Capigruppo, in occasione della sessione del Bilancio Preventivo, discute la programmazione delle spese per il funzionamento del Consiglio Comunale relativamente all'esercizio e la proposta è sottoposta all'esame del Consiglio, dopo l'approvazione del Bilancio.
5. Il Presidente dispone con propri provvedimenti gli indirizzi specifici per la realizzazione delle iniziative programmate, ovvero delle spese generali di funzionamento del Consiglio, delle sue articolazioni e dei servizi di supporto. Sulla base dell'indirizzo politico, il Dirigente del Servizio assume i provvedimenti gestionali di attuazione.

Art. 42

Risorse per il funzionamento dei Gruppi Consiliari

1. Ai Gruppi Consiliari sono forniti locali arredati ed attrezzati, compatibilmente con le risorse patrimoniali immobiliari e con l'organizzazione degli altri uffici, rimanendo a carico dell'Amministrazione le spese per il materiale di cancelleria, per l'illuminazione, il riscaldamento e la linea telefonica.
2. Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale è istituito un fondo per le attività istituzionali dei Gruppi consiliari, regolarmente costituiti entro e non oltre la data di approvazione del bilancio annuale di previsione. Le risorse di cui al presente articolo potranno essere destinate, altresì, alla fornitura di apparecchiature informatiche e di altri beni mobili strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio e delle sue articolazioni.
3. Per le attività istituzionali dei Gruppi consiliari si intendono quelle che consentono ai singoli gruppi di approfondire la conoscenza di problematiche relative alle proprie funzioni.
4. Per l'utilizzazione del fondo di cui al comma 2 ogni gruppo consiliare fornisce, di volta in volta ed in via preventiva, al dirigente responsabile, comunicazione dell'attività o dell'acquisto di cui si richiede il finanziamento, accompagnata da preventivo di spesa. Detta comunicazione è sottoscritta dal rispettivo capogruppo e vistata dal Presidente del Consiglio comunale. Il dirigente verificata la sussistenza dei requisiti di legge, adotta i conseguenti atti, per le attività di cui al comma 2.

5. Il fondo è annualmente ripartito tra i gruppi consiliari in base ad una quota fissa, uguale per ogni gruppo cui si aggiunge una quota variabile per ogni consigliere oltre al capogruppo. Gli importi delle quote (fissa e variabile) sono stabiliti annualmente dal Consiglio comunale, su proposta della Conferenza dei capigruppo, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione. Tale ripartizione rimane inalterata per l'esercizio di riferimento anche a seguito di variazioni nella composizione dei gruppi.

CAPO IV

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 43

Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 44

Entrata in carica, convalida e surroga

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dalle vigenti leggi, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze.
4. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio e la sua legittimità.
5. L'anzianità del Consigliere, per gli effetti previsti dalla legge e dal presente regolamento, è determinata dal numero di preferenze individuali riportato al momento della elezione e, in caso di parità, dalla maggiore età.

Art. 45

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta dagli stessi, indirizzata al Presidente del Consiglio e allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'Ufficio protocollo generale del Comune. Le dimissioni hanno effetto immediato e possono essere presentate in sede di adunanza del Consiglio comunale e non necessitano di presa d'atto.
2. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione del Consigliere dimissionario nella prima seduta utile.

Art. 46

Decadenza, rimozione e sospensione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa d'ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla L. R. 31/86 e successive modifiche, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.
2. Se la condizione d'ineleggibilità o d'incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a cinque sedute consecutive del Consiglio comunale.
4. La causa di decadenza deve essere contestata per iscritto dal Presidente, anche su iniziativa di un solo consigliere. Il Consigliere ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni decorrenti dall'avvenuto ricevimento della contestazione. Decorso tale termine il Consiglio comunale si pronuncia con propria deliberazione. La deliberazione che dichiara la decadenza deve contenere una puntuale motivazione circa le controdeduzioni formulate dal Consigliere interessato.
5. All'adunanza stabilita si procede comunque anche in assenza dell'interessato.
6. Coloro che, nel corso del quinquennio, siano eletti in surrogazione di altri, rimangono in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

7. I consiglieri possono essere rimossi o sospesi, con le modalità previste dalla legge, per gravi e persistenti violazioni di legge.
8. In caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che abbia riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 47

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi e alle licenze e ad essere collocati in aspettativa, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.
2. Hanno inoltre diritto a percepire il gettone di presenza nell'importo fissato con deliberazione del Consiglio comunale entro i limiti di legge e per la effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni.
3. Il diritto al gettone di presenza matura con la partecipazione del Consigliere ad almeno la metà dei punti iscritti all'Ordine del Giorno; non sussiste in caso di seduta deserta.
4. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese dal Consigliere può superare l'importo pari al 30%, o quello diverso stabilito dalla legge, dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco.

Art. 48

Diritto di informazione e accesso dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione e di ottenere, senza spesa, copia dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale, compresi gli atti propedeutici e preparatori, dalle aziende o enti da questa dipendenti o controllati, nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Amministrazione utili all'espletamento del mandato.
2. Le modalità di esercizio del diritto di accesso, in attuazione degli artt. 6 e 72 dello Statuto comunale, saranno disciplinate in apposito regolamento.
2. I Consiglieri assumono gli obblighi di riservatezza e di segreto applicabili ai pubblici funzionari, secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.241/1990, come recepita dalla L. R. n. 10/1991 e s.m.i..

Art. 49

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario comunale per l'acquisizione dei pareri secondo la normativa vigente. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio comunale iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente, entro 20 giorni.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, di norma in forma scritta, al Presidente del Consiglio, entro il giorno precedente quello dell'adunanza. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario generale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria.
7. I Consiglieri oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni con le modalità di cui al successivo capo V.

Art. 50

Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando con domanda motivata lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale la richiesta dei Consiglieri è registrata al protocollo generale del Comune.
3. La richiesta di convocazione deve contenere in allegato, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, la relativa proposta di deliberazione, munita dei pareri prescritti dall'art.53 della legge 8/6/90, n.142, nel testo recapito dalla L. R. n. 48/1991 e s.m.i..

CAPO V

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 51

Norme comuni

1. Al fine di espletare la loro funzione, i Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività.

Art. 52

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta o a uno dei suoi componenti per conoscere se un determinato fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Sindaco stesso o alla Giunta o se il Sindaco o la Giunta abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.
2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso e in termini corretti.
3. Deve pervenire entro il decimo giorno precedente quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intende ottenere la risposta.
4. L'interrogazione, in caso di urgenza, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentare entro il termine precedente o alla fine dei lavori se non sono state trattate altre interrogazioni.
5. In questo caso l'interrogante rimette copia del testo al Presidente e, se autorizzato dal Presidente stesso, ne dà diretta lettura al Consiglio e all'interrogato.
6. Il Sindaco o la Giunta possono dare risposta immediata alla interrogazione urgente o ne possono prendere atto e si riservano di dare risposta scritta entro giorni venti o oralmente alla seduta successiva chiedendone al Presidente l'iscrizione all'o.d.g. .

Art. 53

Svolgimento delle interrogazioni

1. Il testo delle interrogazioni viene letto dall'interrogante o da uno degli interroganti.
2. Alla risposta dell'interrogato, l'interrogante può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di quindici minuti.
3. Qualora l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulla risposta, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'o.d.g. della successiva seduta consiliare.
4. Quando l'interrogante richiede espressamente una risposta scritta, la stessa deve essere data entro 20 giorni e l'interrogazione viene iscritta all'o.d.g. del Consiglio.
5. Se l'interrogante non richiede espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'o.d.g. del Consiglio si intende che, per la stessa, è richiesta risposta scritta.
6. L'interrogazione, avendo carattere informativo, non dà assolutamente luogo a discussione.
7. Nell'ipotesi di mancanza dell'interrogante nella seduta di Consiglio in cui è inserita all'o.d.g. l'interrogazione, la stessa è automaticamente decaduta.

Art. 54

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta per iscritto al Sindaco o alla Giunta per avere notizie sui motivi e sugli intendimenti della loro azione.
2. E' disciplinata dalle stesse norme previste per le interrogazioni.
3. Nel caso in cui non si ritenga soddisfatto, l'interpellante può trasformare l'interpellanza in una mozione che viene iscritta all'o.d.g. di una successiva seduta consiliare.

Art. 55
Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere una discussione e un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta, oppure un voto sui criteri da seguire nella trattazione o valutazione di determinati affari.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio.
3. Nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente senza dar luogo ad alcuna discussione, fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione verrà iscritta all'o.d.g. della successiva seduta.
4. La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito e rappresenta esplicito atto di indirizzo.
5. La trattazione delle mozioni avviene nella parte finale della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

CAPO VI VOTAZIONE

Art. 56

Forme di votazione

1. L'espressione di voto dei Consiglieri viene effettuata, normalmente in forma palese, peralzata e seduta o peralzata di mano, a discrezione del Presidente del Consiglio che ne informa di volta in volta il Consiglio.
2. Le votazioni in forma segreta vanno effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere con il voto, l'apprezzamento e la valutazione sulle qualità e sui comportamenti di persone.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 57

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio comunale, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no" alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello seguendo l'ordine di elezione dei Consiglieri, al quale i Consiglieri rispondono con un "si" o un "no" ovvero con la parola "astenuto".
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
5. Il Presidente, assistito dagli scrutatori, riscontra il risultato delle votazioni.

Art. 58

Controprova

1. Il voto espresso in forma palese è soggetto a controprova se un consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e comunque prima che si passi ad altro oggetto.
2. Il Presidente, assistito dagli scrutatori, accerta il risultato della controprova e, se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale. Nella votazione di controprova non è ammesso il rientro dei consiglieri assenti al momento della prima votazione.

Art. 59

Votazione a scrutinio segreto

1. La votazione a scrutinio segreto si esegue, di regola, a mezzo di schede munite del timbro del Comune e siglate dal Presidente e da uno scrutatore. Le schede votate vengono depositate da ciascun Consigliere, dopo il voto, in apposita urna. Il Segretario comunale prende nota dei votanti.
2. Terminata la votazione, il Presidente con la collaborazione del Segretario e l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e proclama l'esito della votazione, specificando i voti favorevoli, i contrari e gli astenuti. Le schede contestate e annullate sono vidimate dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori e sono conservate agli atti del Comune. Le altre schede, dopo la proclamazione del risultato vengono distrutte.

Art. 60

Esito della votazione

1. Nessuna deliberazione si intende approvata se non si ottiene la maggioranza assoluta dei presenti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno di voti dei presenti, salvo che la legge non richieda una maggioranza qualificata.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
5. Salvo che la legge non disponga diversamente, non si può procedere, in nessun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.
6. Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.
7. Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità della votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante a maggioranza.
8. Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi.

Art. 61

Votazione emendamenti – sub-emendamenti – ordini del giorno

1. Chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione prima i sub-emendamenti e poi gli emendamenti ai quali i sub-emendamenti si riferiscono secondo la disciplina dell'art.38.
2. Se i sub-emendamenti e gli emendamenti sono approvati, il testo del documento si intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovute all'approvazione degli emendamenti e sub-emendamenti.
3. I sub-emendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.
4. Gli emendamenti e i sub-emendamenti decadono se al momento della votazione i presentatori degli stessi non sono in aula o se vi rinunciano, a meno che un altro consigliere non li faccia propri.
5. Le stesse regole si applicano per la votazione degli ordini del giorno.

CAPO VII

VERBALI

ART. 62

Redazione e contenuto

1. I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario Comunale in forma sommaria.
2. Nel verbale devono esser indicati:
 - l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
 - le modalità osservate per la convocazione;
 - i consiglieri presenti e quelli assenti, l'eventuale presenza del Sindaco e degli Assessori;
 - l'oggetto della proposta di deliberazione e il relatore della stessa;
 - il testo della proposta con i pareri previsti dalla legge o dallo Statuto;
 - i consiglieri, il Sindaco e gli Assessori intervenuti nella discussione sulla proposta con eventuale sintesi degli interventi se ritenuti necessari per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero i testi per intero delle dichiarazioni quando i consiglieri lo hanno chiesto espressamente;
 - il sistema di votazione, il numero dei consiglieri votanti e l'indicazione dei consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
 - il numero delle schede bianche e di quelle nulle;
 - il nome dei consiglieri scrutatori.
3. Per la compilazione dei verbali il Segretario è coadiuvato dal Vice Segretario, se tale figura è prevista in organico o da altri impiegati della segreteria.
4. E' possibile la registrazione dei lavori consiliari, disciplinata da apposito regolamento, che non esclude la verbalizzazione in forma sommaria.

Art. 63

Dichiarazione a verbale

1. Ogni consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constatare il suo voto e il motivo del medesimo.
2. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte o dettate al Segretario.
3. I consiglieri possono altresì richiedere al Presidente che i loro interventi vengano riportati per intero a verbale.
4. In tal caso il testo scritto dell'intervento va consegnato al Segretario terminata la sua lettura al Consiglio e prima di altri interventi.
5. Eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie non devono mai essere riportate a verbale dopo la censura del Presidente.
6. Tuttavia, se lo richiede il Consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a verbale in modo conciso con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

Art. 64

Verbali sedute segrete

1. Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione ne è ammessa la registrazione.

Art. 65

Firma dei verbali

1. I verbali sono firmati dal Presidente del Consiglio, dal Segretario e dal consigliere anziano per voti.

Art. 66
Astensione del Segretario

1. Quando il Segretario comunale ha per legge l'obbligo di astenersi ed in assenza del vice segretario, il segretario viene sostituito nei modi di legge, tramite richiesta all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 67
Verbali di sedute precedenti

1. I verbali sono di norma sottoposti alla presa d'atto, mediante votazione del Consiglio, in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.
2. I verbali devono essere posti a disposizione dei consiglieri dal terzo giorno precedente quello dell'adunanza in cui saranno sottoposti alla presa d'atto.
3. I verbali si intendono definitivi qualora nessun Consigliere chieda rettifiche o integrazioni.

Art. 68
Rettifica verbali

1. Il Consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato o inserito nel verbale stesso.
2. Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.
3. Sulle proposte il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni.
4. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, per dieci minuti, oltre il proponente, un Consigliere a favore e uno contro; dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica.
5. Le proposte di rettifica accolte ed approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce.
6. Le annotazioni sono redatte a cura del Segretario comunale; sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

CAPO VIII

GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI

Art. 69

Formazione gruppi

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Entro 15 giorni dalla prima convocazione del Consiglio comunale, dovranno essere comunicate alla Presidenza la costituzione, la denominazione, la composizione dei gruppi e il nome del capogruppo. In mancanza di comunicazione è considerato capogruppo il Consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista cui il gruppo si riferisce e, nel caso di gruppo misto, il consigliere più anziano per età.
2. Il Consigliere che intende aderire ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Segretario comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.
3. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri.
4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
5. Qualora più Consiglieri, almeno due, vengano a trovarsi nella predetta condizione, possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio e al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.

Art. 70

Conferenza dei capi-gruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è competente in ordine alla programmazione dei lavori e alla predisposizione del calendario delle attività del Consiglio. E' convocata dal Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno e comunque prima della predisposizione dell'ordine del giorno dei lavori consiliari ai sensi del precedente articolo 11.
2. La Conferenza dei capigruppo è costituita dal Presidente del Consiglio o in sostituzione dal Vicepresidente, che la presiede, e dai capigruppo formalmente designati. Hanno facoltà di parteciparvi senza diritto di voto il Sindaco e gli assessori.
3. Funge da segretario della conferenza dei capi-gruppo il Segretario comunale o un funzionario dallo stesso incaricato.

Art. 71

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno Commissioni permanenti composte da Consiglieri secondo un criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi.
2. Ciascun consigliere non può fare parte di più di una Commissione.
3. Apposito Regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, disciplinerà il numero, la composizione e le competenze delle Commissioni nonché le modalità di funzionamento.

Art. 72

Commissioni speciali

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può istituire al suo interno su materie di interesse dell'Ente, commissioni speciali, commissioni di indagine o d'inchiesta, aventi funzioni di controllo e di garanzia.

2. La presidenza di ciascuna di dette commissioni consiliari è attribuita ad un Consigliere appartenente ai Gruppi di minoranza.
3. Il Regolamento di cui al precedente art. 71 disciplinerà la composizione, il funzionamento e le attribuzioni delle commissioni speciali, nel rispetto delle disposizioni di legge e dell'art. 80 dello Statuto comunale.

CAPO IX

SALA CONSILIARE

Art. 73

Sala delle Adunanze

1. La Sala Consiliare “Francesco Maniscalco” è ubicata al terzo piano del Palazzo Municipale.
2. La sala è di norma riservata alle attività istituzionali e di rappresentanza proprie del Consiglio Comunale. Tuttavia, in casi eccezionali meritevoli di riguardo e di considerazione, l'utilizzo dell'Aula consiliare da parte di altri soggetti può essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
3. Il Presidente del Consiglio può concedere a soggetti pubblici e privati, l'utilizzo della sala consiliare.
4. In considerazione del prestigio che deriva dall'essere il luogo di riunione e di seduta del massimo organo di rappresentanza cittadina, l'Aula consiliare può essere concessa esclusivamente nelle circostanze in cui il livello istituzionale, politico, culturale, artistico, economico e scientifico dell'iniziativa che vi si svolge, possa qualificare positivamente l'immagine dell'Ente che la ospita o la patrocina.
5. Nel rispetto dei suddetti principi, resta fermo il divieto assoluto ed inderogabile di concedere ed autorizzare l'utilizzo dell'aula consiliare per iniziative relative a:
 - 1) attività di partiti, durante tutto il periodo della campagna elettorale;
 - 2) attività a scopo commerciale o di lucro.
6. Per le iniziative promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale e dai gruppi consiliari nell'ambito delle proprie attività amministrative ed istituzionali, l'utilizzo dell'Aula consiliare può essere concesso ed autorizzato dal Presidente del Consiglio gratuitamente e senza oneri di alcun genere. Analogamente l'utilizzo dell'Aula consiliare può essere concesso ed autorizzato dal Presidente del Consiglio per i casi di assemblee del Personale in servizio presso l'Amministrazione Comunale.
7. In caso di convocazione urgente o in via straordinaria del Consiglio, qualsiasi autorizzazione relativa alla concessione dell'Aula deve intendersi revocata.
8. Gli interessati devono inoltrare al Presidente del Consiglio istanza di autorizzazione almeno cinque giorni prima della data per la quale richiesto l'utilizzo dell'Aula consiliare.
9. Nell'istanza devono essere indicati il tipo di manifestazione, la natura dell'attività da svolgere, le modalità e le ore di utilizzo dell'Aula.

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Art. 74

Rinvio

1. Per quanto non previsto si fa rinvio a quanto disposto dalla Statuto comunale o da altri regolamenti comunali in materie specifiche e ai principi generali dell'O.R.EE.LL..
2. Successive modifiche e/o integrazioni al presente regolamento saranno approvate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'Ente.

Art. 75

Efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la seconda pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi, successivi alla esecutività della delibera, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile e dell'art. 83, comma 6, dello Statuto.
2. Con effetto dall'entrata in vigore del presente cesseranno di avere efficacia il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 3.03.1979 e s.m.i. e il vigente regolamento sulle commissioni consiliari approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 3.08.1998 e ogni altra disposizione regolamentare in contrasto.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	2
Art.1	2
Oggetto e finalità	2
Art. 2	2
Interpretazione.....	2
Art. 3	2
Diffusione	2
Art.4	2
Il Consiglio comunale	2
ADUNANZE.....	3
Art. 5	3
Locali per l'attività del Consiglio Comunale.....	3
Art. 6	3
Luogo delle adunanze.....	3
Art. 7	3
Determinazione per la convocazione	3
Art. 8	4
Convocazione.....	4
Art. 9	4
Convocazione di urgenza	4
Art. 10	4
Convocazione in seduta aperta.....	4
Art. 11	4
Ordine del giorno.....	4
Art. 12	5
Prima Adunanza	5
Art. 13	5
Giuramento	5
Art. 14	5
Convalida e surroga.....	5
Art. 15	5
Elezione del Presidente e del Vice Presidente	5
Art. 16	6
Avviso di convocazione	6
Art. 17	6
Pubblicità	6
Art. 18	6
Deposito, consultazioni atti, copie	6
CAPO II.....	7
SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE.....	7
Art. 19	7
Partecipazione del Sindaco, della Giunta e dei Revisori dei Conti.....	7
Art. 20	7
Apertura dell'adunanza. Numero Legale	7
Art. 21	7
Pubblicità delle sedute - Sedute segrete.....	7
Art. 22	7
Accesso all'Aula consiliare.....	7
Art. 23	8
Disciplina delle adunanze.....	8
Art. 24	8
Comportamento dei Consiglieri	8
Art. 25	8
Comportamento del pubblico	8
Art. 26	9
Presidenza	9
Art. 27	9
Scrutatori.....	9
Art. 28	9

Attribuzioni del Presidente.....	9
Art. 29.....	9
Revoca del Presidente.....	9
Art. 30.....	10
Norme per la discussione.....	10
Art. 31.....	10
Emendamenti e ordini del giorno.....	10
Art. 32.....	11
Questione pregiudiziale e sospensiva.....	11
Art. 33.....	11
Fatto personale.....	11
Art. 34.....	11
Astensione dal voto.....	11
Art. 35.....	11
Obbligo di astensione.....	11
Art. 36.....	12
Modifica o revoca di precedenti deliberazioni.....	12
Art. 37.....	12
Chiusura dei lavori.....	12
Art. 38.....	12
Informazione sull'attività del Consiglio Comunale.....	12
Art. 39.....	12
Comunicazioni al Consiglio Comunale.....	12
CAPO III.....	13
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E CONTABILE.....	13
Art. 40.....	13
Autonomia organizzativa e contabile.....	13
Art. 41.....	13
Risorse finanziarie del Consiglio Comunale.....	13
Art. 42.....	13
Risorse per il funzionamento dei Gruppi Consiliari.....	13
CAPO IV.....	15
I CONSIGLIERI COMUNALI.....	15
Art. 43.....	15
Riserva di legge.....	15
Art. 44.....	15
Entrata in carica, convalida e surroga.....	15
Art. 45.....	15
Dimissioni.....	15
Art. 46.....	15
Decadenza, rimozione e sospensione dalla carica.....	15
Art. 47.....	16
Diritto di esercizio del mandato elettivo.....	16
Art. 48.....	16
Diritto di informazione e accesso dei Consiglieri comunali.....	16
Art. 49.....	16
Diritto d'iniziativa.....	16
Art. 50.....	17
Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale.....	17
CAPO V.....	18
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.....	18
Art. 51.....	18
Norme comuni.....	18
Art. 52.....	18
Interrogazioni.....	18
Art. 53.....	18
Svolgimento delle interrogazioni.....	18
Art. 54.....	18
Interpellanze.....	18
Art. 55.....	19
Mozioni.....	19

CAPO VI.....	20
VOTAZIONE	20
Art. 56	20
Forme di votazione	20
Art. 57	20
Votazione per appello nominale.....	20
Art. 58	20
Controprova	20
Art. 59	21
Votazione a scrutinio segreto	21
Art. 60	21
Esito della votazione.....	21
Art. 61	21
Votazione emendamenti – sub-emendamenti – ordini del giorno.....	21
CAPO VII.....	22
VERBALI	22
ART. 62.....	22
Redazione e contenuto.....	22
Art. 63	22
Dichiarazione a verbale	22
Art. 64	22
Verbali sedute segrete.....	22
Art. 65	22
Firma dei verbali.....	22
Art. 66	23
Astensione del Segretario	23
Art. 67	23
Verbali di sedute precedenti	23
Art. 68	23
Rettifica verbali	23
CAPO VIII	24
GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI	24
Art. 69	24
Formazione gruppi.....	24
Art. 70	24
Conferenza dei capi-gruppo	24
Art. 71	24
Commissioni Consiliari	24
Art. 72	24
Commissioni speciali.....	24
CAPO IX.....	26
SALA CONSILIARE	26
Art. 73	26
Sala delle Adunanze	26
DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO.....	27
Art. 74	27
Rinvio.....	27
Art. 75	27
Efficacia	27